

Prot. del

REP /2023



**COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI**

II SETTORE POLITICHE SOCIALI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARACALAGONIS E L'ENTE GESTORE DI STRUTTURE SOCIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MADRI CON MINORI, GIOVANI ADULTI.

TRA

- 1) Il **COMUNE di MARACALAGONIS** (d'ora in poi identificato con la denominazione "Comune"), con sede in Maracalagonis, C.A.P. 09069, Via Nazionale n. 61 – C.F./P.I. 80011730928 – nella persona del Responsabile del Settore Politiche Sociali – Dottoressa Podda Ignazia, a ciò autorizzata con decreto del Sindaco n. 6 del 01/04/2021

E

- 1) Il/la sig./sig.ra _____ nat_ a
 _____ il __/__/____ Codice Fiscale
 _____, residente a _____
 in via _____ n. _____, rappresentante legale della
 _____, con sede in
 _____ via _____, n. _____, CAP _____ –
 C.F./P.I. (di seguito indicato come Ente gestore);

PREMESSO CHE

- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è la legge nazionale finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari integrati che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.
- La L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali" e il relativo Regolamento di attuazione di cui all'art. 43, approvato con D.P.G.R. n.4/08, definiscono l'organizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture residenziali e a ciclo diurno, i criteri per la valutazione della capacità economica dei destinatari, nonché la composizione e il funzionamento degli organismi di consultazione, partecipazione, concertazione e monitoraggio previsti dalla medesima legge.
- Le strutture di cui al Regolamento predetto sono gestite da soggetti pubblici e privati e sono rivolte a:
 - a) minori e giovani adulti per interventi sociali, sociosanitari, educativi, integrativi o temporaneamente sostitutivi della rete familiare;
 - b) persone con disturbo mentale per interventi sociali e sociosanitari di carattere riabilitativo integrato e disostegno nel progetto di vita indipendente;
 - c) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di interventi di sostegno nel loro percorso di inclusione sociale;

- La D.G.R. n. 57/3 del 29.10.2018 avente ad oggetto “Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva” che, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di attuazione di cui all’articolo 43 della L.R. n. 23/2005, approvato con D.P.G.R. n.4/08, ha ridefinito i requisiti strutturali, organizzativi e del personale per ciascuna delle tipologie di strutture sociali.
- D.G.R. n. 3/6 del 28.1.2021, recante “Definizione prima programmazione e sistema tariffario delle strutture per minori. L.R. n. 23/2005, articoli 40, 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2 e 40, comma 1, lettera a)”.
- D.G.R. n. 7/40 del 26/02/2021 Indicazioni operative in ordine alla Delib.G.R. n. 3/6 del 28.1.2021, recante “Definizione prima programmazione e sistema tariffario delle strutture per minori. L.R. n. 23/2005, articoli 40, 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2 e 40, comma 1, lettera a)”.
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/31 del 14.07.2022 avente ad oggetto “Modifiche alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 recante “Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008”, con la quale sono state approvate le modifiche alle Linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 inerenti “Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, dello stesso DPR ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/37 del 16.03.2023 Modifiche alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 – Approvazione definitiva, con la quale è stata approvata in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 22/31 del 14 luglio 2022 e le Linee guida allegate alla medesima deliberazione.
- La Direttiva A.N.A.C. del 20 gennaio 2016 n. 32 “Linee guida per l’affidamento i servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” ed in particolare il punto 6.1 “Autorizzazione e Accreditamento” e la delibera ANAC n. 966 del 14 settembre 2016 confermano che l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente chiarendo che tra questi strumenti è contemplato il convenzionamento basato sul sistema dell’accreditamento di cui alla previsione dell’articolo 5 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, distinto dal modello dell’affidamento del servizio previsto dall’articolo 6 del citato D.P.C.M.
- Con determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n_____del_____, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la formazione di un Elenco di Operatori economici funzionale all’erogazione del Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori, minori stranieri non accompagnati, madri con minori, giovani adulti.
- Con determinazione n. _____ del _____ è stato costituito l’Elenco degli Operatori sopra indicato.
- L’Ente gestore _____ è stato inserito nell’Elenco di cui sopra previa verifica dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50, come da documentazione conservata agli atti del Servizio Sociale.
- L’Ente gestore _____ si è dichiarato disponibile ad espletare il servizio in oggetto.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e l'Ente gestore inserito in Elenco relativamente all'accoglienza residenziale, anche in pronta accoglienza, a favore dell'utenza e presso le strutture autorizzate all'esercizio delle rispettive attività, ai sensi delle vigenti normative, come di seguito indicate:

TIPOLOGIA UTENZA	DENOMINAZIONE STRUTTURE	UBICAZIONE	ESTREMI AUTORIZZAZIONE		
			TIPOLOGIA STRUTTURA	RILASCIATA DA	DATA

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

L'Ente gestore dichiara:

- di essere a conoscenza dell'Avviso pubblico citato in premessa che qui si intende parte integrante e sostanziale della presente convenzione pur se non materialmente allegato alla stessa e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli esplicitati nell'Avviso, che si intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- di mantenere i requisiti minimi oggettivi inderogabili e requisiti qualitativi soggettivi, previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l'iscrizione all'Elenco;
- di erogare prestazioni e servizi secondo gli standard individuati dal Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della L.R. 23/05, approvato con DPGR 22.07.08 n. 4, e secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
- la rispondenza alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, infortunistica e sicurezza;
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia;
- di essere consapevole che i servizi di cui alla presente convenzione hanno carattere di servizio pubblico essenziale che come tale non possono essere interrotti.

L'Ente gestore si impegna e garantisce di:

- erogare indistintamente i servizi senza discriminazione o selezione alcuna, pena l'esclusione dall'Elenco;
- svolgere il servizio a favore di ogni soggetto in coerenza con il Progetto Individualizzato, su mandato dell'interessato o della sua famiglia e previa autorizzazione e assunzione della relativa spesa da parte del Servizio Sociale, ove l'intervento sia a totale o parziale carico comunale;
- osservare le prescrizioni contenute nell'allegato alla D.G.R. n. 57/3 del 29.10.2018 nonché nell'allegato alla D.G.R. n. 22/31 del 14.07.2022, Modifica e integrazione alle Linee Guida Strutture Sociali e alla D.G.R. n. 10/37 del 16.03.2023 Modifiche alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 – Approvazione definitiva;
- mantenere in efficienza strutture, servizi ed attrezzature, anche ottemperando a eventuali prescrizioni stabilite dalla competente ATS;
- garantire l'immediata comunicazione al competente Servizio Sociale del Comune di Maracalagonis qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra l'Ente gestore e il fruitore dell'intervento e/o della sua famiglia;
- informare immediatamente il competente Servizio Sociale Comunale di qualunque segnalazione

dell'Autorità Giudiziaria per fatti avvenuti all'interno della struttura che possano comportare ipotesi di reato;

- stipulare apposita polizza assicurativa RCO e RCT a favore degli assistiti;
- concordare preventivamente con il competente Servizio Sociale del Comune qualunque eventuale trasferimento degli utenti in carico;
- indicare, al momento dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione. Il referente dovrà essere autorizzato ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del competente Servizio Sociale del Comune inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ

Le finalità perseguite con l'inserimento in comunità, in una logica di integrazione dei servizi, sono:

- A. assicurare un luogo sicuro di protezione, cura e sostegno al fine di rimuovere lo stato di disagio e le cause di rischio e/o emarginazione per il minore - il giovane adulto - nucleo madre bambino;
- B. concretizzare progetti residenziali di aiuto alla persona in difficoltà, sostenendone il percorso di autonomia attraverso interventi socio-assistenziali ed educativi anche integrativi o sostitutivi della famiglia.

ARTICOLO 4 – PRESTAZIONI DI BASE GARANTITE AGLI UTENTI

L'Ente gestore garantisce, ai fini dell'inserimento socio-assistenziale e del supporto psico-Individualizzato dell'utente ed in relazione alla tipologia di utenza le seguenti prestazioni di base (da definire nel dettaglio per le diverse tipologie di servizi/utenza):

PRESTAZIONI ALBERGHIERE: accoglienza in camere da letto; servizio ristorazione in apposita sala pranzo garantendo l'equilibrio nutrizionale, la personalizzazione per particolari esigenze dietetiche o in caso di intolleranze alimentari; spazi per attività ricreative, didattiche e occupazionali; servizio di pulizia degli ambienti, guardaroba, lavanderia e stireria del corredo della comunità e degli effetti personali degli ospiti;

CURA E IGIENE PERSONALE – BIANCHERIA E VESTIARIO – TEMPO LIBERO – ISTRUZIONE: fornire biancheria da camera e da bagno, materiale per la somministrazione dei pasti e per l'igiene personale, accessori e prodotti necessari per la cura e l'igiene personale; fornire vestiario adeguato e dignitoso (per adulti e attingendo alle disponibilità personali dell'utente); fornire materiale scolastico di base, libri e spese scolastiche ordinarie (qualora non provvedano i genitori); spese per attività nel tempo libero (corsi, attività sportive, centri estivi, gite scolastiche, ecc.); accompagnamento nelle uscite; attività formative/didattiche, ricreative, occupazionali finalizzate alla realizzazione del progetto Individualizzato individuale.

ASSISTENZA SANITARIA: assistenza medica generica, interventi sanitari preventivi: pagamento dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti e di eventuali ticket sanitari o di altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal S.S.N., segnalare e concordare la necessità di prestazioni sanitarie di rilievo specialistico, adottare provvedimenti opportuni e contingenti in caso di malattia e/o ricovero ospedaliero,

assicurando, ove necessario, la presenza di un operatore ed ogni forma di assistenza necessaria e le adeguate cure post-degenza e relativa convalescenza; accompagnamento nelle strutture per le terapie e ogni altra prestazione sanitaria.

ATTIVITÀ DI CURA, EDUCATIVE, RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE: cura delle operazioni per l'igiene personale quotidiana; sostegno Individualizzato all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale; interventi necessari a garantire la frequenza scolastica; interventi che favoriscano la socializzazione, la gestione e l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione con il territorio; adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata; organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di soggiorno estivo; rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minore e familiari come da progetto; collaborazione con tutti i Servizi Istituzionali, in particolare con il Servizio Sociale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Individualizzato attraverso momenti di verifica e valutazione programmati; gestione in caso di fuga o di altra criticità, delle comunicazioni al Servizio Sociale, alle Forze dell'Ordine, all'Autorità Giudiziaria, alle figure di rappresentanza legale; ogni altra attività strumentale al Progetto Individualizzato.

TRASPORTO: accompagnamento dalla/alla scuola, nonché in altri luoghi di frequentazione abituale (centri ricreativi, sportivi, ecc.) o luoghi di cura (servizi sanitari); accompagnamento occasionale in altri luoghi in territorio regionale o in zone limitrofe alla struttura;

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA comprendente il disbrigo di pratiche specialistiche e non.

L'Ente gestore può specificare ulteriori attività garantite all'utente, comprese nella retta proposta. Altre prestazioni aggiuntive potranno essere offerte, con specificazione dei costi, ed eventualmente utilizzate in relazione a quanto previsto nel Progetto Individualizzato.

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE – DIMISSIONE E CONSERVAZIONE DEL POSTO

L'ammissione ai servizi può essere:

- ◆ Programmata: le modalità e i tempi d'ingresso vengono concordate tra il Servizio Sociale ed il Responsabile della Struttura;
- ◆ In regime di accoglienza di emergenza (per le strutture che offrono questo servizio): in questi casi, valutata la necessità di attivare con immediatezza la risposta accogliente, indipendentemente dalla possibilità di avere a disposizione elementi esaurienti sull'utente e la sua famiglia, il Servizio Sociale o le Forze dell'ordine, previo accordo con il referente della struttura, accompagnano immediatamente l'utente presso il luogo di ospitalità. L'individuazione della struttura in cui effettuare ogni singolo inserimento viene effettuata dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Maracalagonis che tratterà con gli operatori iscritti nell'Elenco, sulla base delle prioritarie esigenze di tutela e preminente interesse del minore/genitore/adulto (qualora manchi la rete familiare di riferimento) destinatari dell'intervento e del Progetto Individualizzato.

Nel caso di indisponibilità della Struttura (per mancanza di posti o, in caso di inserimenti urgenti, per non disponibilità all'accoglienza secondo la tempistica necessaria all'intervento) si potrà scorrere l'Elenco fino a quando non verrà individuata la struttura disponibile. In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni date dall'Autorità Giudiziaria in merito all'individuazione della struttura all'accoglienza dell'utente.

La dimissione avviene su disposizione del Servizio Sociale per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Individualizzato, per la necessità di un cambio di struttura in relazione a mutate esigenze dell'utente, per la variazione del Progetto Individualizzato, per il raggiungimento della maggiore età nel caso di minore.

Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Individualizzato, gli ospiti potranno essere dimessi su disposizione del Servizio Sociale. In caso di allontanamento ingiustificato degli ospiti, la Struttura è tenuta a comunicarlo tempestivamente al Servizio Sociale ed alle Forze dell'Ordine.

Gli ospiti della Struttura avranno diritto alla conservazione del posto a seguito di assenze dovute a:

- a) ricovero ospedaliero
- b) rientro in famiglia per un periodo di tempo limitato
- c) allontanamento non autorizzato dalla comunità residenziale.

La motivazione dell'assenza dovrà essere indicata esplicitamente nel riepilogo presenze da allegare alle fatture. La retta verrà corrisposta nella misura del 50% (cinquanta) per le assenze dell'ospite superiori a gg.8 consecutivi.

ARTICOLO 6 - "PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO"

Il Settore Politiche Sociali Comunale è tenuto a fornire tutti gli elementi e la collaborazione necessari in particolare la stesura del Progetto Educativo Individualizzato del minore.

L'Ente Affidatario condivide l'itinerario operativo ed il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) che deve essere realizzato dal Settore Politiche Sociali Comunale.

Il progetto è lo strumento metodologico indispensabile per affrontare e risolvere le cause di disagio e contiene i seguenti elementi relativi a: osservazione e valutazione dei bisogni, obiettivi, fasi e tempi di raggiungimento, interventi e prestazioni per assicurare un processo di adattamento e un percorso di esperienze positive, risorse disponibili, da ricercare o da attivare, strumenti di lavoro tecnici e operativi, verifica dei tempi, modalità e operatori coinvolti.

Il Servizio Sociale Comunale si impegna a partecipare attivamente alle verifiche sistematiche del P.E.I. per poter monitorare progressi e regressi dei minori inseriti.

ARTICOLO 7 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI ESANITARI

L'Ente Affidatario garantisce il raccordo con il Settore Politiche Sociali del Comune di residenza degli ospiti e provvede inoltre a:

- Mantenere frequenti contatti con l'operatore sociale e/o l'equipe socio-psico-pedagogica di riferimento;
- Trasmettere a mezzo PEC al Settore Politiche Sociali del Comune **la relazione mensile** di aggiornamento sull'andamento dell'intervento debitamente finalizzata a fornire un aggiornamento dettagliato circa l'andamento dell'inserimento, i risultati raggiunti, valutazione ed eventuali proposte migliorative al progetto, debitamente sottoscritta;
- Partecipare a gruppi di lavoro e/o raccordi organizzati tra i vari Servizi Sociali, Sanitari e Scolastici coinvolti nel progetto Individualizzato, nonché con l'Autorità Giudiziaria;
- Adempiere alle prescrizioni impartite dal Tribunale per i Minorenni, programmare e supervisionare costantemente in sinergia con i Servizi Sociali e Sanitari gli incontri tra la famiglia d'origine ed i minori in questione.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO E PRESENTAZIONE NOTE CONTABILI/FATTURE

Il corrispettivo per il servizio prestato dall'Ente gestore è dato dalla retta giornaliera individuale differenziata in base ai servizi forniti ed alla tipologia di utenza, oltre IVA se dovuta. La retta di € _____ (_____) si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione di cui al presente contratto.

Le rette verranno corrisposte entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica e dell'apposita scheda

riepilogativa e relazione mensile (debitamente sottoscritte) concernente l'andamento del percorso Individualizzato intrapreso e degli eventuali risultati conseguiti

ARTICOLO 9 - DURATA, RINNOVO CONVENZIONE, DIMISSIONI STRAORDINARIE

Il minore è stato inserito in Comunità secondo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria/Settore Politiche Sociali comunale come da Decreto del Tribunale per i minorenni di Cagliari n. ____ del _____.
La presente convenzione decorre dal _____ al _____ o comunque fino alla permanenza del minore in Comunità secondo le successive disposizioni dell'Autorità Giudiziaria/Settore Politiche Sociali comunale/Tutore. La convenzione sarà rinnovata con apposito provvedimento amministrativo, agli stessi patti e condizioni, ove non intervenga disdetta scritta da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.

Qualora la Comunità ravvisasse la necessità di dimettere urgentemente l'utente, per comprovati motivi, ha l'obbligo di garantire all'Ente inviante un periodo di mesi due (2 mesi), tempo utile per trovare altra collocazione e sistemazione.

ARTICOLO 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente gestore accetta che il Comune di residenza degli utenti effettui presso la struttura assistenziale, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato attraverso l'operatore sociale di riferimento e/o l'Equipe socio-psico-pedagogica; L'andamento delle attività socio-assistenziali ed educative, le condizioni igienico-sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono verificati periodicamente con le modalità previste Legge Regionale 23 Dicembre 2005, n. 23 e del relativo Regolamento di attuazione dell'articolo 43 approvato con DPGR 22.07.08 N. 4.

ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di violazione delle norme della L.R. 23 Dicembre 2005 o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'Ente gestore previsti dalla presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 c.c. dall'Ente gestore nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 9 comma 2.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati forniti dall'Ente Affidatario avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 "GDPR", del "Codice della Privacy" di cui al D.Lgs. 196/2003 (nella versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guida dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell'EDPB (European Data Protection Board, ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini della stipula della presente convenzione e che il relativo trattamento (informatico e non) verrà effettuato tramite gli uffici preposti, unicamente ai fini della stipula della stessa.

L'Ente Affidatario dovrà comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del trattamento dati. Per l'effetto sarà sottoscritto un apposito accordo di contitolarità del trattamento e della responsabilità dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679.

ARTICOLO 13

TRATTAMENTO FISCALE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, nonché tutti gli atti e i documenti connessi all'esecuzione della convenzione medesima sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, Allegato B – Tabella, art. 27 bis.

“Ai fini fiscali si dà atto che il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni esenti l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter, DPR 633/72, ai sensi del combinato disposto dall'art. 40 e dell'art. 5, comma 2 del DPR N. 131/1986/1972, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede”.

ARTICOLO 14 NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge, regolamenti e circolari nazionali e regionali in materia.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti in forma digitale pertanto la data è quella relativa alla sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Maracalagonis
La Responsabile del Settore Politiche Sociali